



Bozza della proposta di legge di Astrid sulla riforma della dirigenza statale

a cura di D'Alessio, Gagliarducci, Tardiola - versione provvisoria

Norme in materia di dirigenza statale

Nella XIII legislatura, in connessione con una operazione di ampia revisione della normativa sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e nel contesto di un più complessivo progetto di riforma del sistema amministrativo, è stata introdotta (soprattutto con i decreti legislativi n.80 del 1998 e n.387 del 1998, emanati nel quadro dell'attuazione delle deleghe previste dalla legge n.59 del 1997) una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare di dirigenza statale: tale disciplina - successivamente trasfusa nel decreto legislativo n.165 del 2001 - era esplicitamente ispirata ai principi della chiara distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (riservate agli organi di governo delle amministrazioni) e funzioni di gestione e di concreto svolgimento delle attività amministrative (demandate ai dirigenti); della contrattualizzazione del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti (a livello individuale e collettivo); della creazione di un corpo dirigenziale opportunamente selezionato, preparato, omogeneo (pur nel rispetto delle necessarie articolazioni tecnico-professionali), dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Su tale quadro normativo è intervenuto, producendo una sostanziale alterazione dei suoi contenuti, la recente legge n.145 del 2002: questa, pur limitandosi a prospettare, apparentemente, solo interventi parzialmente correttivi del pre esistente assetto legislativo, manifesta, in realtà, una chiara intenzione controriformatrice, rivelando la volontà di rimettere in discussione alcuni fondamenti essenziali del nuovo sistema di regolazione della dirigenza e del lavoro pubblico costruito negli scorsi anni.

Infatti, la legge del 2002, per quanto riguarda l'importante e discusso tema degli incarichi dirigenziali: a) amplia il tasso di discrezionalità delle scelte politiche (o politicamente orientate) in ordine al conferimento degli incarichi, togliendo, a scapito della imparzialità nella individuazione dei titolari degli uffici pubblici; b) elimina totalmente il criterio della "rotazione" negli incarichi, in contraddizione con (pur riaffermate) esigenze di flessibilità, mobilità e crescita professionale dei dirigenti; c) "ripubblicizza" il meccanismo di conferimento degli incarichi, stabilendo che esso avvenga tramite provvedimento dell'amministrazione e limitando l'oggetto dei contratti individuali introdotti dalla normativa del 1998 al solo trattamento economico; d) riduce fortemente la durata degli incarichi, cancellando, in particolare, quel limite minimo

indispensabile al fine di poter valutare le *performances* dei dirigenti prima di rivedere i loro incarichi; e) allarga la possibilità di reclutare dirigenti dello Stato presso altre amministrazioni o all'esterno del settore pubblico, cosa in sé certamente non negativa, ma che potrebbe comportare, se si andasse oltre una certa misura, un rischio di destrutturazione del corpo dirigenziale; f) rende più drastica – prevedendo la cessazione automatica degli incarichi - la disposizione sulla sostituzione delle figure dirigenziali di massimo livello (segretari generali, capi dipartimento) al momento della nascita di un nuovo governo. Si stabilisce, poi, la non derogabilità delle nuove norme sugli incarichi da parte dei contratti e degli accordi collettivi, che rischia di incidere negativamente sull'intero processo di *privatizzazione* delle fonti regolatrici del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Non minori perplessità suscita la nuova regolazione della responsabilità dirigenziale, che presenta caratteri di maggiore indeterminatezza in ordine alla graduazione degli strumenti sanzionatori ed alla definizione delle relative procedure (dando luogo, anche qui, ad un aumento della discrezionalità nell'esercizio dei poteri delle amministrazioni datrici di lavoro). Né si può, sicuramente, esprimere un giudizio favorevole sulla eliminazione, anch'essa stabilita dalla legge n.145 del 2002, del "ruolo unico" della dirigenza statale, con conseguente ricostituzione degli specifici ruoli dirigenziali per ciascun ministero: viene, infatti, meno uno strumento considerato dai più particolarmente utile ai fini di una migliore utilizzazione e di una riqualificazione professionale della risorsa dirigenziale, attraverso l'attivazione di opportune forme di mobilità orizzontale, ripristinando. Infine, si prospetta l'introduzione non solo nello Stato, ma in tutti i settori della pubblica amministrazione, seppure per via contrattuale, della "vicedirigenza", creando – al fine dichiarato di decongestionare l'attività dirigenziale e valorizzare le professionalità dei funzionari più preparati ed esperti, che in realtà può essere meglio realizzato con l'attivazione di meccanismi di delega temporanea di compiti, pure previsti dalla stessa legge di riordino – una figura dai contorni poco limpidi e di dubbia utilità, la quale, interponendosi fra dirigenza e personale dei comparti, rischia di provocare non poca confusione nel sistema del lavoro pubblico (oltre a produrre, prevedibilmente, consistenti oneri finanziari), e contribuisce alla riproposizione di una tradizionale visione del pubblico impiego, tutta incentrata sulla fissazione di posizioni di *status* e nell'attribuzione di qualifiche formali, alla quale le innovazioni normative dello scorso decennio avevano sostituito un'impostazione di tipo essenzialmente funzionale, ispirata alla flessibilità dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro.

I tratti salienti della legge n.145 del 2002 (lasciando da parte le sue discusse disposizioni, destinate ad operare in sede di prima applicazione, dalle quali è scaturita la consistente operazione di *spoils system* realizzata dopo la sua entrata in vigore) possono, quindi, essere così riassunti: ritorno ad un regime pubblicistico per aspetti determinanti della disciplina della dirigenza, riaffermazione di forti momenti di discrezionalità politica nell'assunzione delle scelte che ne definiscono il ruolo e le funzioni, reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in materie contrattuali, ripristino di un assetto rigidamente burocratico in ordine a profili rilevanti della materia, riproposizione di norme sul personale slegate da motivazioni connesse al buon funzionamento ed alla buona organizzazione delle amministrazioni, ed in larga misura

ispirate ad una vecchia logica paternalistico-clientelare; il tutto, sullo sfondo del ritorno ad un regime pubblicistico per aspetti determinanti della disciplina della dirigenza e della reintroduzione di forme di ingerenza legislativa o amministrativa in ambiti contrattuali, che, tra l'altro, appaiono in stridente contrasto anche con recenti intese fra governo e sindacati in materia di lavoro pubblico.

Sicuramente, la disciplina legislativa della dirigenza scaturita dal processo riformatore che ha attraversato gli anni Novanta appariva (ed appare) meritevole di una rivisitazione, in quanto dalla prima esperienza attuativa erano emersi problemi di ordine interpretativo e difficoltà ed incertezze applicative, tali da richiedere una migliore formulazione delle norme e, in qualche caso, da far ritenere opportuni – senza, peraltro, inficiare la *ratio* e l'impianto complessivo di una riforma della quale va, invece, riaffermata la validità - interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire nelle disposizioni del decreto legislativo n.165 del 2001 indicazioni dirette ad evitare letture ed utilizzazioni di esse distorte, incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di tutela della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti. Ma, di certo, le modificazioni introdotte con la legge del 2002, lungi dall'affrontare in maniera soddisfacente tali esigenze di correzione e integrazione del tessuto normativo, finiscono per ampliarne ed approfondirne i profili critici, introducendo in esso ulteriori contraddizioni, elementi di incertezza e fattori distorsivi.

Si rende, quindi, indispensabile un nuovo intervento legislativo, diretto a rivedere aspetti salienti delle norme sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n.165 del 2001, così come modificate dalla legge n.145 del 2002: ciò, al fine di restituire coerenza al quadro normativo, di consolidare la distinzione funzionale fra politica ed amministrazione e di dotare di maggiori garanzie, anche alla luce dell'esperienza, la posizione dei dirigenti in riferimento all'attribuzione ed al rinnovo degli incarichi, ed alle forme di svolgimento e di valutazione della loro attività.

In primo luogo, si rende opportuna una ulteriore precisazione, in termini di assoluta linearità e chiarezza, dei principi normativi sui quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di una attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti; e, in particolare, va rafforzata l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, tramite l'assegnazione a ciascuno di essi di uno specifico *budget*.

Occorre, poi, ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali. Al tempo stesso vanno eliminate le disposizioni, introdotte dalla legge del 2002, concernenti l'istituzione della vicedirigenza, che risultano del tutto incongruenti rispetto ad una moderna e funzionale visione dell'organizzazione amministrativa, vista nella sua dimensione soggettiva.

Soprattutto, appare necessaria una ridefinizione delle modalità di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza e all'oggettività dei criteri di conferimento e delle relative procedure, restituendo uno spazio adeguato alla contrattazione individuale - oltre che a quella collettiva - in ordine alla disciplina delle

relative prestazioni lavorative, alla determinazione delle caratteristiche e della durata dei vari tipi di incarico (anche allo scopo di ribadire l'appartenenza della materia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria): in tal senso, va garantita una ragionevole durata – minima e massima - degli incarichi, diversificandone il carattere di temporaneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità ed alla differente natura dei compiti affidati (e, almeno per alcune figure, introducendo anche l'ipotesi di incarichi a tempo indeterminato); vanno soddisfatte, pur senza escludere l'applicazione del criterio della rotazione nelle funzioni, esigenze di continuità nell'azione amministrativa, che coincidono con una rafforzata garanzia della posizione dei dirigenti in occasione della conferma o del rinnovo degli incarichi; vanno introdotti limiti e criteri chiari per evitare eccessi ed abusi nell'utilizzo della possibilità (pur da valutare in termini positivi) di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.

Per salvaguardare fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro, vanno respinte ipotesi di allargamento o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, da limitare correttamente soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, e vanno responsabilizzati gli organi politici per le relative scelte, escludendo automatismi normativi.

Quanto alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, occorre precisare e rafforzare le indicazioni del decreto legislativo n.286 del 1999 relative ai meccanismi valutativi dell'attività dei dirigenti, e si rende opportuna una formulazione diversa e più chiara delle disposizioni in tema di responsabilità dirigenziale del decreto legislativo n.165 del 2001, sia rispetto alla versione originaria, sia rispetto a quella risultante dalle modifiche apportate dalla legge n.145 del 2002, che risultano entrambe poco perspicue (specie per ciò che attiene all'articolazione delle misure sanzionatorie).

Sembra, altresì, opportuno ripristinare – pur prendendo atto della ricostituzione dei ruoli ministeriali – un elemento di unitarietà del corpo dirigenziale statale, in particolare nel momento dell'accesso alla qualifica, attraverso la creazione di un albo generale della dirigenza dello Stato; va, inoltre, agevolata la mobilità dei dirigenti fra i diversi ruoli.

La proposta di legge si compone di nove articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.

Articolo 1. Si propone una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, definendo con precisione la natura e l'articolazione delle funzioni spettanti ai dirigenti, e prevedendo l'attribuzione a ciascun dirigente, anche ai fini dell'autonomo esercizio di poteri di spesa, della quota di risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e degli obiettivi assegnatigli, così da realizzare una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di gestione. Viene, poi, integrato il testo del comma 3, chiarendo che le disposizioni, anche previgenti, le quali conferiscano ad organi di governo

l'adozione di atti e l'esercizio di poteri propri della dirigenza vanno intese nel senso che la relativa competenza spetta, comunque, ai dirigenti.

Articolo 2 . Viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, allo scopo di eliminare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale riconosciuta ai dirigenti: in particolare, oltre a provvedere ad alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commentatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato complessivo dell'attività amministrativa.

Articolo 3. L'articolo, nel prevedere la sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n.165 del 2001, afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce. Viene anche eliminato il comma 4 dello stesso articolo 15, che non risulta compatibile con il pieno riconoscimento delle autonomie regionali.

Articolo 4 . Con questo articolo, innanzitutto, si integra il testo dell'articolo 17, comma 1-bis , del decreto legislativo n.165 del 2001, che consente ai dirigenti di delegare in via temporanea, per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprono posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi. In secondo luogo, tenendo conto del fatto che tale meccanismo di delega consente di affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una "decongestione" delle attività dirigenziali, valorizzando a l tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uffici, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, si prevede l'abrogazione dell'articolo 17-bis , istitutivo di una vicedirigenza dai connotati poco chiari e, comunque, di scarsa utilità.

Articolo 5. L'articolo introduce una nuova versione, integralmente sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto – che tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva - attengono ai seguenti profili:

- a. vengono meglio specificati ed articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di

- modulare adeguatamente, pur senza negarlo, il carattere fiduciario delle scelte (che dovranno, comunque, effettuarsi previa determinazione, da parte delle amministrazioni, dei parametri che si intendono di volta in volta adottare) ;
- b. si procede ad una più chiara distinzione dello spazio e del ruolo che, in sede di attribuzione degli incarichi, va rispettivamente attribuito al contratto individuale (che individua oggetto, durata e finalità dell'incarico, e ne disciplina i profili di ordine lavoristico) ed al successivo atto di conferimento (al quale compete la definizione dell'aspetto organizzativo);
 - c. si introduce il diritto del dirigente di ottenere alla scadenza dell'incarico, previa valutazione complessiva del suo operato, la conferma nello stesso incarico o l'attribuzione, con il suo consenso, di un incarico equivalente (diritto, questo, riconosciuto anche al dirigente abbia perso il proprio incarico a seguito di operazioni di ristrutturazione organizzativa);
 - d. si ridefinisce la dimensione temporale degli incarichi, stabilendo un congruo termine minimo di durata ed articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (ed al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi);
 - e. si rideterminano la percentuale di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale conferibili a dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo unico, e le quote di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato attribuibili a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni o da organi costituzionali, ovvero, mediante contratti a tempo determinato, a soggetti esterni particolarmente qualificati (escludendo, logicamente, quanti abbiano maturato esperienze di lavoro presso amministrazioni statali);
 - f. vengono meglio specificate l'ipotesi di revoca degli incarichi e quella di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;
 - g. si stabilisce, eliminando la previsione di una cessazione automatica, che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo debbono essere adottate con atto motivato;
 - h. si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle commissioni parlamentari – nell'ambito dei loro poteri di sindacato - nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò, al fine di accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;
 - i. si propone una valorizzazione degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza, ecc.), che dovrebbero uscire da una posizione di "minorità" rispetto agli altri, soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate assu mere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento ed alla sussidiarietà.

Articolo 6. RIVEDERE ED INTEGRARE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE Viene qui proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n.165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.

Articolo 7 . L'articolo interviene sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n.165 del 2001, così come modificato dalla legge n.145 del 2002. Pur mantenendo i ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni, viene istituito, al fine di garantire il carattere unitario della dirigenza dello Stato e di favorire la migliore utilizzazione della risorsa dirigenziale, un albo dei dirigenti, articolato nelle due fasce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Vengono, inoltre, introdotte norme intese ad agevolare la mobilità dei dirigenti fra amministrazioni diverse.

Articolo 8 . Viene modificato il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.165 del 2001, in tema di trattamento economico dei dirigenti, allo scopo di chiarire che la retribuzione (onnicomprensiva) dei dirigenti attributari di incarichi di vertice o di livello generale va definita, per quanto attiene sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio, in sede di contratto individuale, mentre al contratto collettivo dell'area dirigenziale spetta unicamente la determinazione dei trattamenti minimi.

Articolo 9 . L'articolo corregge le norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n.165 del 2001, introdotte dalla legge n.145 del 2002, al fine di adeguare le relative procedure alla istituzione dell'albo dei dirigenti (secondo quanto previsto dall'articolo 7 della presente proposta), prevedendo l'indizione di concorsi unici ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri; si provvede, inoltre, ad allargare la platea dei soggetti ammessi al corso-concorso selettivo di formazione anche a soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso enti o organismi internazionali; il testo viene, altresì, conformato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2 . Spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. I dirigenti adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano funzioni di organizzazione e di direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, è attribuita, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa, la quota parte delle risorse dell'amministrazione corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro conferite e agli obiettivi loro assegnati”.

b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. In mancanza, le

disposizioni, anche previgenti, che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Art.2

(*Norme in materia di indirizzo politico amministrativo*)

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

“3 . Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta* , dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p) , della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635”.

Art.3

(*Norme in materia di qualifica dirigenziale*)

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

b. nel comma 3 le parole “del dirigente generale” sono sostituite dalle seguenti: “di un dirigente incaricato di funzione di livello generale”;

c. il comma 4 è abrogato.

Art.4

(Norme in materia di delega di funzioni dirigenziali e di vicedirigenza)

1. L'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nel l'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi determinano criteri generali per la definizione dei profili retributivi connessi all'attribuzione ed all'esercizio delle deleghe”.

2. L'articolo 17 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

Art.5

(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

“Art.19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto :

- a. delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;
- b. della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;
- c. della natura e delle caratteristiche degli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare;
- d. dell'applicazione, ove risulti prevalente rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
- e. delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale: vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico; si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo; si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo che intervengano nel corso del rapporto; si specificano le prestazioni professionali e si definisce il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24 . Con il successivo atto di conferimento formale dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente.

3. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico. Se la

valutazione non ha avuto esito negativo, il dirigente ha diritto alla conferma nello stesso incarico; laddove alla scadenza di un incarico di funzione dirigenziale emergano esigenze di rotazione negli incarichi, e nel caso in cui l'incarico attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative, il dirigente ha diritto all'attribuzione, con il suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo.

4 . Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

5 . Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti ai medesimi albo e ruoli. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

6 . Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) . Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

7 . Gli incarichi di cui ai commi da 2 a 6 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai medesimi albo e ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

8 . Gli incarichi di cui ai commi da 2 a 6 possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni per gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 e a cinque anni per gli altri incarichi, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della

seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

9 . Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 4 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10 . Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11 . Ai dirigenti appartenenti all'albo e ai ruoli di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

12. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi dal 2 al 6 sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

13 . Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

14 . Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.246”.

Art.6

(Norme in materia di responsabilità dirigenziale)

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

DA RIVEDERE – AGGIUNGERE ARTICOLO SULLA VALUTAZIONE

“Art.21 – (Responsabilità dirigenziale) - 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirig ente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottat a con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti pr ofili di responsabilità, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulterio re prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate”.

2. Al comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 201, n.165, al primo periodo, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

Art.7

(Norme in materia di albo e di ruoli dei dirigenti)

1. L’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

“1. Per consentire l’attuazione della disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e di mobilità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, l’albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. L’albo, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica, si articola nella prima e nella seconda fascia: i dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’articolo 28; i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano coperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all’articolo 19, comma 13, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Le modalità di costituzione e di tenuta dell’albo sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2 . La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all’albo di cui al comma 1, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio professionale degli stessi dirigenti fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o privati, organismi ed enti internazionali e dell’Unione europea

3. In ogni amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, con apposite sezioni a garanzia della eventuale specificità tecnica. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l’amministrazione, e vi

permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.

4 . E' assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al comma 1 nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richiede il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale.”

Art.8

(*Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti*)

1. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

“2 . Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori economici massimi determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 5, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.

Art.9

(*Norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente*)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso di formazione”.

b. al comma 2, all’inizio, inserire il seguente periodo:

“2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il concorso per esami è bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e dà accesso all’albo dei dirigenti di cui all’articolo 23, comma 1; per gli enti pubblici non economici il concorso per esami è bandito direttamente dall’ente pubblico interessato, e dà accesso al relativo ruolo dirigenziale.”

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, dà accesso all’albo dei dirigenti, e per gli enti pubblici non economici dà accesso ai relativi ruoli dirigenziali. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea”;

c) al comma 5, è abrogata la lettera b).